

ESENTE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE
- SEZIONE VI**

1779/15
Sent. n. _____

RG n. _____

Rep. n. _____

Il Giudice di Pace *dott.ssa Maria Vittoria Morelli*, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile, iscritta al n.12 560 del Ruolo Generale dell'anno 2014 posta in decisione all'udienza 20 /10 /2014 e vertente tra

TRA

~~CONTRAVENTO~~

Elettivamente domiciliato in ~~ROMA VIA ...~~, presso il suo difensore avvocato Laila Perciballi

OPPONENTE

E

~~CONTRAVENTO~~

In persona Sindaco p.t. , domiciliata in ~~ROMA VIA ...~~, presso il funzionario delegato Mazziotta Antonio

OPPOSTA

E

~~CONTRAVENTO~~

Quale ~~Agente della P.S. ...~~ domiciliata ~~ROMA VIA ...~~ presso il suo difensore avvocato Laura laurenti

OGGETTO: opposizione a cartelle di pagamento n. 97 2009 02 02424905 e n.0972008 0052 194237

CONCLUSIONI come da verbale in atti.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, con ricorso resistito da ~~XXXXXX~~ e dall' ~~XXXXXX~~, il ~~XXXXXX~~ ha impugnato le due cartelle in epigrafe - del rispettivo importo di € 327,66 e di €181,42 - che assumeva mai notificategli e delle quali era venuto a conoscenza solo a seguito di rilascio di estratto meccanografico, richiesto all' ~~XXXXXX~~, dopo che, in sede di compravendita di appartamento di sua proprietà, era risultato l'esistenza sullo stesso ipoteca in favore della medesima ~~XXXXXX~~.

Considerato che, ad avviso di questo giudicante, la conoscenza *aliunde* raggiunta di cartelle esattoriali che si deducano nonificate, rende ammissibile l'opposizione avverso di queste, come nella specie, proposta, salva la facoltà dell'ente concessionario di provare che la notifica sia avvenuta;

che, in relazione all'opposizione così introdotta va dichiarato, in accoglimento dell'eccezione formulata da ~~XXXXXX~~, il difetto di sua legittimazione passiva, venendo in discussione adempimenti riferibili alla sola ~~XXXXXX~~;

che, nel merito, l'opposizione è fondata non avendo l' ~~XXXXXX~~ provato di avere effettuato la notifica delle predette cartelle che vanno, quindi, annullate unitamente ai sottostanti verbali;



che le spese seguono la soccombenza nei confronti dell'~~Equitalia~~ e si liquidano come in dispositivo.

PQM

IL GIUDICE DI PACE

Annulla le cartelle n. n. 97 2009 02 02424905 e n.0972008 0052 194237 e condanna l'~~Equitalia~~ a rifondere all'opponente le spese di lite che liquida € 600,00, oltre accessori di legge , da distrarsi in favore dell'avvocato Laila Perciballi
Roma lì 12/1/2015

IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Vittoria Morelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, li

16 GEN 2015

IL CANCELLIERE

Dr. Gabriela Mori

